

**TRIBUNALE DI VITERBO**

**Sezione civile**

**Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**

Il Giudice delegato, d.ssa Maria Carmela Magarò,

letta la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/12 come modificata dalla l. 14/19 presentata da Mezzetti Giulia;

considerato che

con decreto di questo Tribunale del 4.2.21 veniva disposta l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento per la composizione della crisi di Mezzetti Giulia ex art. 10 l.3/12 e successive modifiche;

l'OCC nominato provvedeva ad effettuare, nei termini di legge, la notifica della relazione di asseverazione e di veridicità dei dati contenuti nella proposta nonché l'attestazione di fattibilità;

l'accordo di ristrutturazione rispetta i requisiti di cui agli art. 7, 8 e 9 della l. 3/12;

l'accordo risulta raggiunto con i creditori rappresentanti il 100% dei crediti, come attestato dall'O.C.C. non essendo pervenute manifestazioni di voto contrario;

la proposta prevede un parziale soddisfacimento dei creditori mediante un attivo derivante da:

- € 368.250,00 quale valore di stima di liquidazione dei beni immobili;
- € 75.000 quale residuo non distribuito dalla massa mobiliare;
- € 35.521,92 quale apporto di denaro personale di Mezzetti Giulia e Pistella Rosalba;

ai fini dell'omologazione dell'accordo è necessario tener conto delle precisazioni del credito fatte pervenire successivamente dall'Agenzia delle Entrate;

è previsto il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e il pagamento nella misura del 25,15 % dei crediti chirografari;

l'accordo proposto rispetta i criteri di cui all'art. 8 l. 3/12;

nella procedura n. 5/2020, a cui la presente deve essere coordinata, risulta parimenti raggiunto l'accordo dei creditori;



pertanto, non risultano circostanze ostative alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per cui il piano può essere omologato;

#### PQM

- Visto l'art. 12 l. 3/12 e successive modifiche, omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da Mezzetti Giulia come descritto nell'accordo e nella relazione del professionista designato come O.C.C.;
- ai sensi dell'art. 12 ter l. 3/12, come modificata in seguito, i creditori, dalla data dell'omologazione, con causa o titolo anteriore, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore; i creditori con causa o titolo posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;
- dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta certificata e pubblicati sul sito del Tribunale a cura del medesimo professionista, entro 10 giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;
- dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità ai sensi dell'art. 13 l. 3/2012.

Si comunichi.

Viterbo, 20.9.21

IL GIUDICE DELEGATO  
d.ssa Maria Carmela Magarò

-

